

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to **BISINELLA PIETRO**

IL SEGRETARIO
f.to **MANCINI ADRIANA**

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Leno li, 24-04-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenze, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00

Leno li, 05-05-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

☐ Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 267/00
la presente deliberazione è stata inviata all'O.re.Co in data _____ n. prot. _____

• Pervenuta all'organo di Controllo il _____ con prot. _____

L'Organo Regionale di Controllo, esaminata la deliberazione nella seduta del
atti n., non ha riscontrato vizi di legittimità e pertanto il sottoscritto Segretario
Comunale certifica la esecutività della presente deliberazione.

Leno li, IL SEGRETARIO COMUNALE

- ☐ L'Organo Regionale di Controllo ha emesso Ordinanza Istruttoria in data
atti n.
- ☐ Il Comune ha formulato controdeduzioni con atto del n. prot.
- ☐ L'Organo Regionale di Controllo, esaminate le controdeduzioni nella seduta del
atti n..... non ha riscontrato vizi di legittimità e pertanto il sottoscritto Segretario
Comunale certifica la esecutività della presente deliberazione.
- ☐ L'Organo Regionale di Controllo, esaminate le controdeduzioni nella seduta delatti n.
..... ha riscontrato vizi di legittimità, annullando integralmente / parzialmente la
deliberazione.

Leno li, IL SEGRETARIO COMUNALE

l'Organo Regionale di Controllo ha emesso ordinanza di annullamento totale / parziale della
deliberazione in data _____ atti n. _____

Leno li, IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI LENO
(Provincia di Brescia)

COPIA

Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C.

il _____ prot. n. _____

CODICE ENTE: 10338

DELIBERAZIONE N. 15
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA

L'anno **Duemilanove** il giorno **Ventuno** del mese di **Aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze,
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono
oggi convocati, in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione, i componenti il Consiglio
Comunale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
BISINELLA PIETRO ADAMI PAOLO BETTONI MARIO BRAGA LUIGI BRAVI GIANLUIGI FRACASSI PIETRO GOBBI DARIO LANFREDI EDOARDO TEDALDI CRISTINA TIBALDO FLORINDO TOMASONI BORTOLO PIOVANI FRANCESCO ZUCCHI DOMENICO SUDATI LUISA PEROTTI CRISTIAN ZUCCA FRANCO DE PIETRO ROSSELLA PIUBENI ARTURO	QUARESMINI SILVANO SCARATTI NICOLA TELO’ GUIDO BELLOMI LUISA PENNATI MASSIMO
Presenti: 18	Assenti: 5

Sono presenti gli assessori esterni Dott.ssa Rossella De Pietro e Piubeni Arturo

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **MANCINI ADRIANA** per la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **BISINELLA PIETRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA**

Il Sindaco – Presidente illustra il quinto punto all’ordine del giorno. Segue il dibattito che è riportato integralmente nel verbale della seduta depositato presso l’ufficio segreteria.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- 1. gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, di consulenza, di studio e di ricerca vengono assegnati dai dirigenti o responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, sulla base del programma approvato dal Consiglio;
- 2. gli incarichi di cui al precedente punto 1 possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal responsabile ivi indicato;
- 3. gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a. essere riferiti a progetti specifici e determinati;
 - b. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
 - c. i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
- 4. gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative;

CONSIDERATO che il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito nella L. 6/8/2008 n. 133, ha apportato modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni che rendono necessaria la revisione e l’adeguamento dei criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni medesimi precedentemente approvati dal Consiglio e delle conseguenti disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- l’art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165, come sostituito dall’art. 46 – co. 1 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l’art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46 – co. 2 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l’art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), come sostituito dall’art. 46 – co. 3 – del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008;
- l’art. 76 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

VISTO l’art. 1 – co. 173 – della L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);

RICHIAMATO l’art. 48 – co. 3 – D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Parere n. 31/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO il Parere n. 37/2009 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’adeguamento, come segue, dei criteri generali per l’affidamento di incarichi esterni;

VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale dott.ssa Adriana Mancini;

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n. 16

FAVOREVOLI n. 16

(Bisinella, Adami, Bettoni, Braga, Bravi, Gobbi, Lanfredi, Tedaldi, Tibaldo, Fracassi, Tomasoni, Piovani, Zucchi, Perotti, Sudati, Zucca)

CONTRARI n. 0

ASTENUTI n. 0

D E L I B E R A

- 1. gli incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai dirigenti o responsabili dei servizi per prestazioni rientranti nella loro competenza, solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio. In alternativa all’approvazione di uno specifico programma degli incarichi, l’Ente può inserire la programmazione degli incarichi nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al bilancio annuale;
- 2. gli incarichi di cui alla precedente lettera A) possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata dal dirigente o responsabile ivi indicato;
- 3. gli incarichi di cui alla precedente lettera A) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Ente e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’Ente;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
 - i soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curricula;
 - i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata motivazione nel provvedimento di incarico;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;
 - gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative. Da esse si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l’assoluta urgenza;
 - gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le modalità previste dalla legge;
 - gli incarichi devono essere sottoposti al preventivo controllo dell’organo di revisi;
 - il limite massimo della spesa annua per incarichi sarà fissato nel bilancio di previsione;
 - in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità non possono essere conferiti incarichi esterni nell’anno successivo;
 - nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi fissati in materia nella presente deliberazione, nonché i criteri per il controllo dell’ente sull’osservanza delle regole da parte delle medesime società.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI n. 16

FAVOREVOLI n. 16

(Bisinella, Adami, Bettoni, Braga, Bravi, Gobbi, Lanfredi, Tedaldi, Tibaldo, Fracassi, Tomasoni, Piovani, Zucchi, Perotti, Sudati, Zucca)

CONTRARI n. 0

ASTENUTI n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI LENO

(Provincia di Brescia)

25024 LENO - Via Dante n. 3

tel. 030/90461 fax. 030/9038305

info@comune.leno.bs.it

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI STUDIO, RICERCA O CONSULENZA

(Art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008)

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 – co. 6 - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 - commi 54, 55, 56 e 57 - della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n. _____ del _____

ART. 2 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente o dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all'art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente (o per il responsabile) che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterne nell'anno successivo.

ART. 3 PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 – co. 55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 – co. 2 - del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165 – co. 7, 170 – co. 3 e 171 – co. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/08.

ART. 4 LIMITI DI SPESA

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3 – co. 56 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08.

ART. 5 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
 2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.
 3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000 euro, al netto dell'Iva, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra 20.000 euro, al netto dell'Iva, e 206.000 euro, al netto dell'Iva, previa consultazione di almeno 5 operatori.
- L'affidamento diretto, sentito il Segretario Comunale, è consentito solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

ART. 6 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.
2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati.

ART. 7 CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa - devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima e la legislazione vigente;
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 8 ESTENSIONE

1. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente Regolamento.
2. I provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000,00 euro, al netto di IVA, devono essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza.

ART. 9 ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:
 - a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 e dal D. Lgs 152/2008, secondo la disposizione contenuta all'art. 1 – comma 42 - della Legge n. 311/2004;
 - b) le attività obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.
 - d) Le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.